



# **APPROVAZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

**APPROVATO CON DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 14.02.2014**

# **REGOLAMENTO DELL' ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N° 12 DEL 14.02.2014)

## **ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL' ALBO COMUNALE PER LE ASSOCIAZIONI**

### **ART. 1 – FINALITA'**

L'articolo 18 della Costituzione prevede che “Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà”. Tale principio implica che le diverse istituzioni debbano creare le condizioni necessarie per permettere alla persona e alle aggregazioni sociali di agire liberamente nello svolgimento delle loro attività.

Il Comune di Isola di Capo Rizzuto riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della Comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, religiosi, scientifici, educativi, sportivi, ricreativi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e fini analoghi così come previsto dall'art. 60 dello Statuto Comunale;

### **ART. 2 – ISTITUZIONE DELL'ALBO**

E' istituito l'Albo delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopo di lucro.

La gestione dell'albo è a cura della presidenza del Consiglio, la quale provvede ad ogni adempimento assicurando efficacia e efficienza.

### **ART. 3 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile Libro I, titolo II, Capo II artt. 14-42, operanti nell'ambito comunale e che hanno sede nel territorio comunale; possono, altresì, essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale e che non abbiano scopi di lucro;

### **ART. 4 – MODALITA' PER L'ISCRIZIONE**

La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco che la passa all'ufficio del Presidente del Consiglio, unitamente alla seguente documentazione:

- a) Copia autentica dell'atto di costituzione e dello Statuto, dai quali risulti, oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione; le rappresentanze locali di Organizzazioni ed Associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell'Organizzazione e dell'Associazione nazionale e copia autentica del Certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale.
- b) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) Elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione;
- d) Relazione sull'attività svolta negli ultimi 2 anni, o dalla costituzione se inferiore.

La domanda di iscrizione è valutata dal Presidente del Consiglio, il quale esprime per iscritto parere motivato sulla sua validità entro trenta giorni dalla presentazione.

Se la domanda è accolta, l'associazione viene iscritta immediatamente all'albo comunale.

In caso di non accoglimento della domanda, l'ufficio ne comunica le motivazioni.

## **ART. 5 – REVISIONE DELL' ALBO**

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale revisione le Associazioni, allo scadere di ogni anno solare e comunque non oltre il **28 febbraio** di ogni anno, inviano al Sindaco:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del Presidente con le modalità previste **dall'art. 47, D.P.R. 28.12.2000, n. 445**, con la quale si attesti che l'atto costitutivo, lo Statuto, le cariche sociali nonché l'elenco dei beni sono rimasti invariati, ovvero, in caso contrario, la presentazione della copia della nuova documentazione;
- b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse.
- c) Ogni altra variazione dei dati dichiarati in sede di iscrizione o dopo l'aggiornamento annuale deve essere comunicata al Sindaco del Comune di Isola di Capo Rizzuto, a cura dell'Associazione, entro il termine di mesi tre dal loro verificarsi.

## **ART. 6 – CANCELLAZIONE**

1. La cancellazione dell'Albo Comunale avviene, in qualunque momento, su richiesta del responsabile dell'Associazione.
2. La cancellazione è disposta dal Presidente del Consiglio quando occorra uno dei seguenti casi:
  - (a) l'Associazione non soddisfi più i requisiti di cui all'art. 3;
  - (b) l'Associazione non presenti per due anni consecutivi la relazione annua di cui all'art. 5;
  - (c) l'Associazione incorra in una grave violazione degli obblighi posti a suo carico dai Regolamenti Comunali per la concessione dei contributi, spazi e delle altre forme di sostegno;
  - (d) le attività dell'Associazione non corrispondano ai fini dichiarati o si svolgano con metodi coercitivi.
3. Il dispositivo di cancellazione deve essere comunicato all'Associazione entro trenta giorni.
4. L'Associazione cancellata per qualsiasi motivo può presentare nuova domanda di iscrizione non prima di dodici mesi dalla cancellazione.

## **ART.7 – PUBBLICITA'**

Il Comune di Isola di Capo Rizzuto, attraverso l'ufficio di Presidenza, pubblica annualmente l'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo, di norma entro il **30 Aprile di ogni anno**.

## **ART. 8 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI**

Alle Associazioni iscritte all'Albo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente, sono riconosciuti, con le modalità e le forme previste nel presente Regolamento, i diritti previsti dallo Statuto comunale all'art. 61.

Il Comune ritiene l'iscrizione all'Albo condizione essenziale e vincolante per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel presente regolamento.

Il Comune può stipulare convenzioni con i soggetti associativi iscritti all'Albo, anche al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale. Tali convenzioni devono prevedere strumenti di valutazione annuale della validità dell'attività svolta dalle stesse Associazioni e devono contenere patti e condizioni nel rispetto dei principi previsti dalla Legge generale, dalle Leggi regionali e dallo Statuto comunale.

## **ART. 9 – ACCESSO ALLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

Il Comune si riserva di concedere contributi previa richiesta corredata da giustificativi di spesa relativi ad iniziative di chiaro interesse culturale e sociale così come previsto dall'art. 62 dello Statuto Comunale.

Dalla presentazione della richiesta decorreranno almeno tre mesi per l'erogazione del contributo, tempo necessario per la verifica della disponibilità dei fondi da parte dell'Ente;

#### **ART. 10 – OBBLIGO DELLE ASSOCIAZIONI**

Le Associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

Le associazioni devono assicurare la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantire il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla Legge 7/8/1990 n.241.

#### **ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento **abroga tutti i precedenti regolamenti regolanti le stesse materie ed** entra in vigore dopo l'esecutività della delibera consiliare di approvazione.